

COMUNE DI BUDONI

N. 4 DEL 04/02/2020

OGGETTO: Parziale rettifica delibera n. 01 del 21/01/2020

L'anno duemilaventi, addì quattro, del mese di Febbraio alle ore 12:30, presso la SALA DELLA GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco PORCHEDDU GIUSEPPE.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	PORCHEDDU GIUSEPPE	SI
VICE SINDACO	SANNA VANESSA	SI
ASSESSORE	ADDIS ANTONIO	SI
ASSESSORE	FLORE FRANCESCO	SI
ASSESSORE	GELSOMINO ANGELA	SI
ASSESSORE	ZEDDA IVAN	SI
Presenti n° 6	Assenti n° 0	

Partecipa il Segretario Comunale BULLITTA MARIA GIUSEPPA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PORCHEDDU GIUSEPPE, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 21.01.2020 di cui si riporta integralmente il testo:

"VISTO il D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" e in particolare l'art. 4 relativo all'istituzione dell'imposta di soggiorno;

DATO ATTO che il comma 1. del sopracitato art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recita testualmente:

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché' i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché' interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

DATO ATTO che il comma 3. del sopracitato art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recita testualmente:

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché' di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 25.11.2013 con cui è stata istituita, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Budoni e con cui è stato approvato il relativo Regolamento Comunale nel quale si dispone all'art. 3, comma 1 "Le tariffe dell'Imposta di soggiorno sono determinate dalla Giunta Comunale;

RITENUTO necessario altresì approvare le tariffe dell'imposta di soggiorno per il Comune di Budoni, per il periodo intercorrente, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Regolamento di applicazione dell'imposta di soggiorno approvato con delibera di C.C. n. 72 del 25.11.2013 e modificato con delibera di C.C. n. 11 del 27.04.2016, ulteriormente adeguato con delibera di C.C. n. 54 del 20.12.2019, per ogni pernottamento e per ogni persona, nella seguente misura:

Alberghi fino a cinque stelle o classificazioni equivalenti:

- euro 2,50, mesi luglio/agosto;
- euro 1,00 mesi aprile, maggio, giugno settembre, ottobre;
- esclusi i mesi: gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre;

Villaggi Turistici e Campeggi, fino a cinque stelle o classificazioni equivalenti:

- euro 2,50, mesi luglio/agosto;
- euro 1,00 mesi aprile, maggio, giugno settembre, ottobre;
- esclusi i mesi: gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre;

Seconde case e strutture extra-alberghiere:

quota tariffa ordinaria €. 100.

Qual ora il proprietario non volesse pagare in regime forfettario verranno applicate le tariffe sopra riportate.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa espresso dal competente responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, che si riporta nel presente atto;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, che si riporta nel presente atto;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'art. 48 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

ALL'UNANIMITÀ dei voti, favorevolmente espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di determinare, le tariffe dell'imposta di soggiorno per il Comune di Budoni, per il periodo intercorrente, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Regolamento di applicazione dell'imposta di soggiorno approvato con delibera di C.C. n. 72 del 25.11.2013, modificato con delibera di C.C. n. 11 del 27.04.2016 ed ulteriormente adeguato con delibera di C.C. n. 54 del 20.12.2019, per ogni pernottamento e per ogni persona, nella seguente misura:

Alberghi fino a cinque stelle o classificazioni equivalenti:

- euro 2,50, mesi luglio/agosto;
- euro 1,00 mesi aprile, maggio, giugno settembre, ottobre;
- esclusi i mesi: gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre;

Villaggi Turistici e Campeggi, fino a cinque stelle o classificazioni equivalenti:

- euro 2,50, mesi luglio/agosto;
- euro 1,00 mesi aprile, maggio, giugno settembre, ottobre;
- esclusi i mesi: gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre;

Seconde case e strutture extra-alberghiere:

quota tariffa ordinaria €. 100.

Qual ora il proprietario non volesse pagare in regime forfettario verranno applicate le tariffe sopra riportate.

- 2. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto entreranno in vigore a partire dal 01 gennaio 2020;
- 3. Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 4. Di provvedere, altresì, ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa

legge di conversione;

5. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000. "

SI RITIENE di modificare ed integrare quanto riportato, nel seguente modo:

"RITENUTO necessario altresì approvare le tariffe dell'imposta di soggiorno per il Comune di Budoni, per il periodo intercorrente, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Regolamento di applicazione dell'imposta di soggiorno approvato con delibera di C.C. n. 72 del 25.11.2013 e modificato con delibera di C.C. n. 11 del 27.04.2016, ulteriormente adeguato con delibera di C.C. n. 54 del 20.12.2019, per ogni pernottamento e per ogni persona, nella seguente misura e on la seguente classificazione come da Regolamento:

Alberghi fino a cinque stelle o classificazioni equivalenti:

- Albergo
- Albergo residenziale
- o Albergo diffuso
- Villaggio albergo
- Alberghi rurali
 - Euro 2,50 mesi luglio e agosto;
 - Euro 1,00 mesi maggio, giugno e settembre;
 - Mesi esclusi: gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre.

Villaggi Turistici, Campeggi e aree di sosta caravan, fino a cinque stelle o classificazioni equivalenti:

- Campeggi
- Villaggi turistici
- Area sosta caravan
 - euro 2,50, mesi luglio/agosto;
 - euro 1,00 mesi maggio, giugno settembre;
 - esclusi i mesi: gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre;

Altre strutture produttive individuate dall'art. 3 del Regolamento:

- o Case per ferie
- Ostello della gioventù
- Affittacamere
- Case ed appartamenti per vacanze (CAV)
- Residence
- Bed and Breakfast
- Domos
- Turismo rurale

- o Agriturismo
 - Euro 0,60 mesi luglio e agosto;
 - Euro 0,30 mesi maggio, giugno e settembre;
 - Mesi esclusi: gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre.

Immobili gestiti in forma non imprenditoriale, come da art. 6 del Regolamento:

quota tariffa ordinaria forfettaria annua di €. 100,00.

Qual ora il proprietario non volesse pagare in regime forfettario verranno applicate le seguenti tariffe:

- Euro 0,60 mesi luglio e agosto;
- Euro 0,30 mesi maggio, giugno e settembre;
- Mesi esclusi: gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre.

DATO ATTO che la modulistica che dovrà essere consegnata all'Ente per le dichiarazioni del non utilizzo in locazione ad uso turistico degli immobili per l'anno in corso, solo per l'esercizio 2020 potrà essere presentata entro il 15 giugno 2020;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa espresso dal competente responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, che si riporta nel presente atto;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, che si riporta nel presente atto;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'art. 48 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

ALL'UNANIMITÀ dei voti, favorevolmente espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di modificare ed integrare le tariffe dell'imposta di soggiorno per il Comune di Budoni, per il periodo intercorrente, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Regolamento di applicazione dell'imposta di soggiorno approvato con delibera di C.C. n. 72 del 25.11.2013, modificato con delibera di C.C. n. 11 del 27.04.2016 ed ulteriormente adeguato con delibera di C.C. n. 54 del 20.12.2019, per ogni pernottamento e per ogni persona, nella seguente misura:

Alberghi fino a cinque stelle o classificazioni equivalenti:

- Albergo
- Albergo residenziale
- Albergo diffuso
- Villaggio albergo
- Alberghi rurali
 - Euro 2,50 mesi luglio e agosto;
 - Euro 1,00 mesi maggio, giugno e settembre;
 - Mesi esclusi: gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre.

Villaggi Turistici, Campeggi e aree di sosta caravan, fino a cinque stelle o classificazioni equivalenti:

- o Campeggi
- Villaggi turistici
- Area sosta caravan
 - euro 2,50, mesi luglio/agosto;
 - euro 1,00 mesi maggio, giugno settembre;
 - esclusi i mesi: gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre;

Altre strutture produttive individuate dall'art. 3 del Regolamento:

- Case per ferie
- Ostello della gioventù
- Affittacamere
- Case ed appartamenti per vacanze (CAV)
- Residence
- Bed and Breakfast
- Domos
- Turismo rurale
- o Agriturismo
 - Euro 0,60 mesi luglio e agosto;
 - Euro 0,30 mesi maggio, giugno e settembre;
 - Mesi esclusi: gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre.

Immobili gestiti in forma non imprenditoriale, come da art. 6 del Regolamento:

■ quota tariffa ordinaria forfettaria annua di €. 100,00.

Qual ora il proprietario non volesse pagare in regime forfettario verranno applicate le seguenti tariffe:

- Euro 0,60 mesi luglio e agosto;
- Euro 0,30 mesi maggio, giugno e settembre;
- Mesi esclusi: gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre.
- 2. Di dare atto che la modulistica che dovrà essere consegnata all'Ente per le dichiarazioni del non utilizzo in locazione ad uso turistico degli immobili per l'anno in corso, solo per l'esercizio 2020 potrà essere presentata entro il 15 giugno 2020;
- 3. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto entreranno in vigore a partire dal 01 gennaio 2020;
- 4. Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- 5. Di provvedere, altresì, ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione;
- 6. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE

sulla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa - art. 49 comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio

(Dr. Claudio Furcas)

PARERE FAVOREVOLE

sulla regolarità contabile
- art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dr. Claudio Furcas)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 535 del 04/02/2020 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio FURCAS CLAUDIO in data 04/02/2020

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta **n.ro 535 del 04/02/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**

Parere firmato dal Responsabile del Servizio Finanziario FURCAS CLAUDIO in data 04/02/2020

LETTO FIRMATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

PORCHEDDU GIUSEPPE

BULLITTA MARIA GIUSEPPA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 38

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione BULLITTA MARIA GIUSEPPA attesta che in data 06/02/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da BULLITTA MARIA GIUSEPPA il 06/02/2020.

La Delibera è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge